

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Milano, 7 febbraio 2023

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

News Letter 2023/03 – Legge di Bilancio 2023: le principali novità fiscali riguardanti le PERSONE FISICHE con e senza partita Iva

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità fiscali di maggior rilievo introdotte della Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento Ordinario n. 43 (di seguito “**Legge di Bilancio 2023**” o “Legge”), entrata in vigore il 1° gennaio 2023

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

La presente News Letter riguarda unicamente le novità introdotte in relazione alle **persone fisiche** e si rinvia alle successive News Letter per la trattazione degli altri argomenti, in particolare per le novità riguardanti le società e per le novità in tema di “tregua fiscale”.

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole.

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

A. NOVITÀ IN TEMA DI IRPEF E IRAP

A1. MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

Riferimento normativo: articolo 1, comma 54

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’innalzamento da € 65.000 a € 85.000 del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (regime previsto dall’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all’anno precedente (anno 2022) assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in detto periodo d’imposta.



CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

emails: info@bcptale.it

www.cprtale.it

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime forfetario si verifica dall'anno successivo a quello in cui si sono superati i requisiti di accesso e permanenza ovvero si è verificata una causa di esclusione, la disposizione in esame prevede l'esclusione automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di € 100.000.

La novità riguardante il regime forfetario concerne solo la modifica dei limiti dei ricavi ovvero dei compensi per l'accesso, la permanenza e la fuoriuscita dallo stesso, restando fermi tutti gli altri requisiti relativi al regime forfetario di cui alla citata Legge n. 190/2014.

Ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del già menzionato limite (€100.000); pertanto, è fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni effettuate in precedenza.

A2. FLAT TAX INCREMENTALE

Riferimento normativo: articolo 1, commi 55-57

Limitatamente al periodo d'imposta 2023, è istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quello del triennio precedente.

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a condizione che, nel periodo d'imposta 2023, non sia applicato il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva del 15% è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

La base imponibile agevolabile non può essere, in ogni caso, superiore a € 40.000.

A3. AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Riferimento normativo: articolo 1, commi 55-57

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le ditte individuali sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1972 (salvo l'opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto di tale modifica, il regime di contabilità semplificata è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti o conseguiti nell'anno non siano superiori a:

- €500.000 (prima €400.000) per le ditte individuali aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- €800.000 (prima €700.000) per le ditte individuali aventi per oggetto altre attività.

B. NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI

B1. AUMENTO LIMITE SPESA BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

Riferimento normativo: articolo 1, comma 277

In relazione alle spese sostenute nel 2023, il limite di spesa per la fruizione del bonus cosiddetto “mobili”, viene incrementato a € 8.000, in luogo dei precedenti € 5.000. Trova conferma, invece, il limite di €5.000 per l’anno 2024.

B2. MODIFICHE AL SUPERBONUS DEL 110%

Riferimento normativo: articolo 1, commi 894-895

Sono state introdotte le seguenti modifiche alla disciplina del superbonus:

i) Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% per anno 2023, rimodulazione aliquote anni seguenti

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici interamente posseduti fino a quattro unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio, il superbonus spetta nelle seguenti misure:

- 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
- 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
- 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

ii) Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 non si applica e rimane applicabile in via provvisoria quella del 110%:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata:
 - a) in data antecedente al 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero
 - b) in una data compresa tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, in data 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo;

- agli interventi su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (case a schiera), per i quali il superbonus 110% si applica anche per i pagamenti successivi al 1° luglio 2022 e fino al 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi i lavori non agevolati con il superbonus 110%.

Si ricorda che, i soggetti di cui all'ultimo punto sopra, per l'anno 2023, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023 e se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. sono titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto di intervento;
- b. l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- c. il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a € 15.000, determinato come stabilito dal D.L. n. 34/2020, decreto "Aiuti-quater".

B3. PROROGA DEL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimento normativo: articolo 1, comma 365

Il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche viene prorogato al 31.12.2025.

La misura riguarda gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e consiste nella detrazione del 75% delle spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2025, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo.

B4. DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Riferimento normativo: articolo 1, comma 76

La legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la detrazione Irpef sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione Irpef dev'essere ripartita in dieci quote annuali.

C. ALTRE NOVITA'

C1. REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Riferimento normativo: articolo 1, commi 126-127 e 131-132

È stato formulato *ex novo* il regime fiscale delle cripto-attività. Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori viene disciplinato dal nuovo articolo n. 67, comma 1, lettera c-sexies) del D.P.R. n. 917/1986 ("TUIR") che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività.

Tali redditi non sono assoggettati a tassazione se complessivamente inferiori €2.000 nel singolo periodo d'imposta.

Per i soggetti imprenditori non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-valute si estende anche all'Irap.

Tali attività sono oggetto di monitoraggio fiscale da segnalare mediante la compilazione del quadro RW del Modello REDDITI. A tal proposito la legge di Bilancio 2023 ha previsto apposita sanatoria per le annualità precedenti.

C2. NUOVO LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Riferimento normativo: articolo 1, comma 384

A partire dal 1° gennaio 2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 (soglia di € 2.000), ma di € 4.999,99 (soglia di € 5.000).

*** *** ***

Si segnala che la presente *newsletter* ha fornito una panoramica sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 con riferimento **alle persone fisiche**.

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.